

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla base dei seguenti presupposti:

- che i risparmi preconizzati dal provvedimento siano compatibili con le ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio e al ministero dello sviluppo economico, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *h*) riguardanti modifiche agli articoli 2 e 8 della legge n. 580 del 1993;
- che il percorso di razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale possa rendere sostenibile la riduzione del contributo obbligatorio annuale da parte delle imprese, e pertanto anche l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 che concedeva alle camere di commercio la facoltà di incrementare, attraverso l'aumento dei contributi camerali, le entrate proprie;
- che dalla modalità di determinazione del trattamento economico dei segretari generali, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *s*), possano derivare risparmi rispetto alla legislazione vigente;
- che i processi di mobilità previsti dall'articolo 3, comma 6, possano svolgersi senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla base delle seguenti condizioni:

- che i risparmi preconizzati dal provvedimento siano compatibili con le ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio e al ministero dello sviluppo economico, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *h*) riguardanti modifiche agli articoli 2 e 8 della legge n. 580 del 1993;
- che il percorso di razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale possa rendere sostenibile la riduzione del contributo obbligatorio annuale da parte delle imprese, e pertanto anche l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 che concedeva alle camere di commercio la facoltà di incrementare, attraverso l'aumento dei contributi camerali, le entrate proprie;
- che dalla modalità di determinazione del trattamento economico dei segretari generali, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *s*), possano derivare risparmi rispetto alla legislazione vigente;
- che i processi di mobilità previsti dall'articolo 3, comma 6, possano svolgersi senza nuovi o maggiori oneri finanziari.